

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE, DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA E DI STUDI SUI RISCHI SISMICO E VULCANICO (ATTIVITÀ per l'anno 2014, relative all'Allegato C dell'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021).

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (C.F. 97018720587), con sede in Roma, Via Ulpiano n. 11, di seguito "Dipartimento", nella persona del Dott. Angelo BORRELLI, Vice Capo Dipartimento, delegato alla stipula della presente Convenzione con decreto n. 5557 del 20 dicembre 2013

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (C.F. 06838821004), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 605, di seguito "INGV", nella persona del Prof. Stefano GRESTA, Presidente dell'Istituto stesso, congiuntamente "le Parti";

VISTO

- l'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l'articolo 1, comma 2 della legge 225/1992 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- l'articolo 1, comma 3 della legge 225/1992 il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, *“il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”*.
- l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che *“all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”*;
- l'articolo 1 del D. Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, ai sensi del quale l'INGV è ente di ricerca non strumentale, avente specifiche competenze previste per legge ed è inserito nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni redatto dall'Istat, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

PREMESSO

- che ai sensi degli artt. 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'INGV è componente e struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile e svolge, in regime di convenzione con il Dipartimento, le attività di cui alla lettera a), relativamente alla valutazione della pericolosità e del rischio sismico e vulcanico, nonché alle lettere, c), d), ed e) del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo;
- che l'INGV partecipa al Comitato Operativo della protezione civile, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fornendo notizie,

dati e informazioni sulle emergenze in corso. I rappresentanti dell'INGV in seno al Comitato rappresentano durante le emergenze l'INGV nel suo complesso;

- che l'art. 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 prevede la sottoscrizione di convenzioni, anche per la promozione e la realizzazione di attività di ricerca relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità;
- quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;
- che con DPCM del 6 dicembre 2010, rep. 8394, è intervenuta una riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento;
- che a seguito della legge 27 settembre 2007, n. 165, nonché del decreto legislativo attuativo 31 dicembre 2009, n. 213, e dell'emanazione del nuovo statuto dell'Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU il 19 aprile 2011, ha avuto luogo il riordino dell'INGV;
- che con DPCM del 7 ottobre 2011, rep. n. 5100 del 17 ottobre 2011, ha avuto luogo la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, che definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118;
- che, ai sensi del “Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della Protezione civile a fronte di accordi o convenzioni con i Centri di competenza”, di seguito “DTR”, parte integrante e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 succitato, il Dipartimento individua, mediante procedura comunitaria, il revisore esterno cui compete il riscontro amministrativo contabile del rendiconto e la redazione della relazione sul rendiconto stesso;

- che è in corso di svolgimento la suddetta procedura di gara;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, sono individuati i Centri di Competenza;
- che l'elenco allegato al decreto del 24 luglio 2013, su indicato, individua l'INGV quale Centro di competenza ai sensi della lett. a) dell'art. 2 del DPCM 14 settembre 2012;
- che le Parti, per definire più chiaramente, in un orizzonte temporale lungo, lo stretto rapporto di collaborazione esistente anche per legge tra le due Amministrazioni hanno formalizzato un Accordo-Quadro decennale, Rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, visto e annotato dall'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 1143 il 12 aprile 2012, e registrato alla Corte dei Conti, reg. n. 5, fog. n. 319, il 13 giugno 2012, volto a favorire agilità e dinamicità dei rapporti tra le parti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, con attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato;
- che, nelle premesse poste alla base dell'Accordo-Quadro viene chiaramente espressa: la necessità di “predisporre e formalizzare tra i due Enti un nuovo piano di collaborazione e di attività di lungo termine per comuni finalità di partenariato, a cui faranno riferimento le prossime convenzioni; che le parti intendono definire una nuova piattaforma collaborativa e di partenariato che favorisca agilità e dinamicità dei rapporti tra i due Enti, seguendo i principi di una maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico; che, in tale prospettiva, si rende necessario rivedere il rapporto in essere tra i due Enti, che in base ai principi sopra enunciati risulta avere attualmente una forma inadatta alle nuove esigenze collaborative manifestate dalle parti”;
- che il succitato Accordo-Quadro, all'articolo 1, stabilisce che “le azioni congiunte DPC e INGV sono finalizzate allo studio e alla sorveglianza dei

- fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire condizioni permanenti ed omogenee di salvaguardia della vita umana e dei beni”;
- il successivo articolo 2 precisa che l’INGV svolge il ruolo di Centro di Competenza nei settori sismico e vulcanico e partecipa al Sistema di allertamento nazionale, costituendo così, Dipartimento ed INGV insieme, il Sistema nazionale di riferimento per la componente di pericolosità in relazione alla definizione dei rischi sismico e vulcanico e per la sorveglianza degli eventi, anche ai fini della pianificazione, valutazione e prevenzione;
 - che il succitato Accordo-Quadro stabilisce l’architettura organizzativa e funzionale del Sistema DPC-INGV relativamente alle fasi di monitoraggio e sorveglianza nonché, ove possibile, nel caso di rischio vulcanico, di previsione;
 - che il comma 2.4. del sopradetto Accordo-Quadro definisce i compiti dell’INGV;
 - che le attività descritte nell’Accordo-Quadro si articolano in quattro categorie: *Attività di servizio* (Art. 3; Allegato A), *Potenziamento delle attività di servizio* (Art. 4; Allegato B), *Approfondimento delle conoscenze* (Art. 5; Allegato C), *Altre attività* (Art. 6);
 - che, in base all’Accordo-Quadro, il Dipartimento e l’INGV regolano le attività mediante la stipula di apposite Convenzioni annuali, che potranno prevedere oneri di rimborso delle spese sostenute, verificate le sufficienti ed idonee disponibilità di bilancio;
 - che l’Allegato C all’Accordo-Quadro è stato firmato il 22 maggio 2012;
 - che i movimenti finanziari tra le parti derivanti dalle suddette convenzioni si configurano come il concorso parziale al mero rimborso delle spese sostenute.

CONSIDERATO

- che l’INGV, quale Centro di competenza del Dipartimento, svolge, anche in collaborazione con il Dipartimento: attività di monitoraggio e sorveglianza

- delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; attività di valutazione delle zone colpite o esposte; attività di manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- che, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità sismica, l'INGV dispone di una rete di rilevamento opportunamente distribuita su tutto il territorio nazionale con trasmissione diretta e continua di tutti i dati di osservazione ad appositi centri di raccolta ed elaborazione;
 - che, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità vulcanica, l'INGV dispone di una rete di rilevamento dei fenomeni legati al vulcanismo per ciascuno degli apparati vulcanici di interesse per la protezione civile;
 - che i dati acquisiti dalle reti di rilevamento di cui sopra devono essere impiegati anche al fine di una migliore conoscenza della pericolosità sismica e vulcanica in tutto il territorio nazionale;
 - che l'Allegato C dell'Accordo-Quadro riguarda l'approfondimento delle conoscenze e definisce le modalità con le quali l'INGV si impegna a coordinare studi in ambito sismologico e vulcanologico, secondo linee guida per la predisposizione di progetti finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi di interesse di protezione civile;
 - che tali progetti devono essere realizzati in parte con forze interne all'INGV e in parte promuovendo il contributo della comunità scientifica esterna;

- che le Parti, con la presente Convenzione, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;
- che la presente Convenzione regola le attività descritte nel suddetto Allegato C per l'anno 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2. La presente Convenzione riguarda le attività di approfondimento delle conoscenze (Art. 5) dell'Accordo-Quadro. Esse sono organizzate in due Programmi, rispettivamente per i temi sismologici (S) e vulcanologici (V) e l'Allegato C ne descrive le linee programmatiche e gli obiettivi decennali, delineandone le priorità. I Programmi (S e V) verranno realizzati attraverso dei progetti.
- 1.3. La Commissione Paritetica DPC-INGV, ai sensi del comma 2.7 dell'Accordo-Quadro, è incaricata di valutare quanto fatto nell'ambito della presente Convenzione e di organizzarne la valutazione degli sviluppi tecnologici e scientifici raggiunti.

Articolo 2

- 2.1. Con la presente Convenzione l'INGV si impegna a:
 - a) implementare un piano annuale di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi

di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica, anche con il coinvolgimento di altri enti di ricerca e università, secondo quanto definito nell'Allegato C;

- b) garantire che gli altri Enti coinvolti nelle attività di approfondimento delle conoscenze, partecipando al Programma, accettino di attenersi all'art. 3 comma 1 e all'art. 7 della presente Convenzione, nonché a quanto definito nell'art. 5 dell'Accordo-Quadro e nell'Allegato C.
- c) coordinare gli studi i cui al precedente punto a), secondo quanto definito nell'Allegato C, in particolare seguendo l'organizzazione, le linee programmatiche e gli obiettivi decennali proposti;
- d) fornire un rapporto tecnico-scientifico semestrale e uno finale per ciascun progetto, descrittivi delle attività svolte e comprensivi dei prodotti previsti. I rapporti, redatti in lingua inglese, devono essere corredati da sintesi e conclusioni, e da altre parti su eventuale richiesta del DPC, in lingua italiana;
- e) rendere fruibili i prodotti dei progetti attraverso un portale dedicato, secondo specifiche definite in accordo con la Commissione Paritetica.

2.2. Con la presente Convenzione il DPC si impegna ad analizzare e approvare formalmente i rapporti tecnico-scientifici e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle attività condotte nel primo e nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

Articolo 3

3.1. Nell'ambito delle attività previste dall'Allegato C dell'Accordo-Quadro, la proprietà dei dati di base resta dell'INGV o degli altri Enti coinvolti che li hanno sviluppati, aggiornati e validati come parte delle proprie attività istituzionali; il DPC può disporre, anche condividendoli con altri Centri di Competenza, per le attività di protezione civile.

3.2. Le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione contribuiscono, tramite l'acquisizione dei dati e la loro elaborazione, alla valutazione da parte dell'INGV della pericolosità sismica e vulcanica. Le responsabilità della pianificazione e gestione dei rischi connessi sono di competenza del Dipartimento.

Articolo 4

4.1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014

Articolo 5

5.1. Il contributo del Dipartimento per l'attuazione della presente Convenzione è di € 2.000.000,00 (DUE MILIONI/00) e si configura quale parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto della presente convenzione.

Gli ulteriori oneri necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione sono a carico dell'INGV.

Il suddetto importo è comprensivo delle spese che il Dipartimento dovrà corrispondere al revisore esterno. Le spese di revisione saranno decurtate dal contributo di cui al presente articolo, non appena sarà aggiudicata la gara citata in premessa.

5.2. Il citato contributo, così come definito al comma 5.1., sarà erogato come segue:

- il 50% (CINQUANTA PER CENTO) del contributo annuale successivamente:

- a) alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo;
- b) alla redazione di apposito allegato tecnico alla presente Convenzione, contenente la descrizione di dettaglio dei progetti

sismologici e vulcanologici, da predisporre entro un mese dalla decorrenza, da parte di entrambi i Comitati di Programma, e all'approvazione dello stesso da parte della Commissione Paritetica;

- c) all'approvazione da parte della Commissione Paritetica e del DPC delle attività svolte nel primo semestre dell'anno di riferimento, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico;
- d) all'approvazione da parte del DPC della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

- il restante 50% (CINQUANTA PER CENTO) dell'importo annuale al termine del secondo semestre di attività, previa:

- a) approvazione da parte della Commissione Paritetica e del DPC delle attività svolte, descritte in un apposito rapporto tecnico-scientifico;
- b) approvazione del DPC della rendicontazione delle spese sostenute nello stesso periodo, predisposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

5.3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel DTR.

Qualora l'ammontare delle spese rendicontate nel primo semestre sia inferiore al 50% del totale, la somma erogata sarà pari a quella rendicontata e la parte rimanente sarà trasferita nelle disponibilità della semestralità successiva. La somma erogata per la seconda semestralità sarà pari a quella rendicontata, fino a un massimo pari al totale del contributo definito nel comma 5.1.

Qualora le spese del primo semestre dovessero eccedere il 50%, le somme eccedenti sono considerate eleggibili per la rendicontazione del secondo semestre.

5.4. Nel rapporto tecnico-scientifico sulle attività svolte, di cui al precedente comma 5.2., deve essere indicata la quota parte delle spese di personale riferibile allo svolgimento dei singoli progetti.

5.5. Il dettaglio dei costi associati alle attività dei singoli progetti è sintetizzato nelle tabelle che seguono. Esso è da intendersi come riferito all'intera durata annuale della presente Convenzione. Tali valori rappresentano i tetti di spesa a cui il DPC si atterrà in caso di rendicontazioni eccedenti tali somme.

| PROGETTI S – 2014 | Totale € |
|--|----------------|
| S1 - Miglioramento delle conoscenze per la definizione del potenziale sismo genetico | 403.000 |
| S2 – Pericolosità | 358.000 |
| S3 - Previsione a breve termine e preparazione dei terremoti | 134.000 |
| <i>Subtotale</i> | <i>895.000</i> |
| <i>costi generali di coordinamento dei progetti (incluso Comitato Internazionale di Valutazione)</i> | <i>35.000</i> |
| Totale costi Progetti S | 930.000 |

| PROGETTI V – 2014 | Totale € |
|--|----------------|
| V1 - Valutazione della pericolosità in termini probabilistici | 321.000 |
| V2 – Precursori | 353.000 |
| V3 - Analisi multi-disciplinare delle relazioni tra strutture tettoniche e attività vulcanica | 221.000 |
| <i>Subtotale</i> | <i>895.000</i> |
| <i>costi generali di coordinamento dei progetti (incluso Comitato Internazionale di Valutazione)</i> | <i>35.000</i> |
| Totale costi Progetti V | 930.000 |

| RIEPILOGO - 2014 | Totale € |
|--|------------------|
| totale costi Progetti S + V | 1.790.000 |
| totale costi generali di coordinamento | 70.000 |
| spese generali Progetti S + V (7% comma 5.5 A-Q) | 140.000 |
| Totale generale | 2.000.000 |

Articolo 6

6.1. Il Dipartimento ha la facoltà di effettuare verifiche, constatazioni e accertamenti sul regolare svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione e nell'Allegato C dell'Accordo-Quadro, nonché di formulare eventuali proposte per l'approfondimento, l'integrazione e lo sviluppo di singoli aspetti.

Articolo 7

7.1 L'INGV si impegna a diffondere le valutazioni relative a scenari di pericolosità, sismici e vulcanici, ottenute nell'ambito delle attività coperte dalla presente Convenzione, secondo le modalità indicate nell'Accordo-Quadro. Il Dipartimento ha la facoltà di considerare riservati alcuni documenti ed elaborati e di stabilire le modalità e i tempi di una loro eventuale pubblicizzazione.

7.2. Ogni pubblicazione derivata come prodotto dalle attività della presente Convenzione, non appena accettata dalla rivista scientifica deve essere consegnata in formato digitale al DPC.

7.3. Le pubblicazioni devono riportare la seguente dicitura: "Lo studio presentato ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile; la presente pubblicazione, tuttavia, non riflette necessariamente la posizione e le

politiche ufficiali del Dipartimento”. In inglese: “This study has benefited from funding provided by the Italian Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC). This paper does not necessarily represent DPC official opinion and policies”.

Articolo 8

8.1. La presente Convenzione è vincolante per l'INGV dalla data di sottoscrizione, mentre lo sarà per il Dipartimento ad avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo. Il Dipartimento darà tempestiva comunicazione all'INGV dell'avvenuta registrazione.

Articolo 9

9.1. La presente Convenzione è sottoposta agli organi di controllo secondo le norme vigenti in materia.

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
(Prof. Stefano GRESTA)

PER IL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(Dott. Angelo BORRELLI)